

MEDIAZIONE



Linee Guida Operative in campo legale

PRINCIPALI FONTI

- **Direttiva 2008/52/CE** linee da seguire per facilitare l'accesso alla risoluzione alternativa delle controversie
- **L. n. 69/2009** (mediazione delle controversie civili e commerciali);
- **D.L. n. 28/2010** (mediazione delle controversie civili e commerciali);
- **Decreto interministeriale n. 180/2010** (scrizione del registro degli organismi di mediazione/elenco dei formatori per la mediazione);
- **D.L. N. 69/2013**
- **D.M. 8 marzo 2018, n. 37**
- **Legge delega 26 novembre 2021, n. 206;**
- **Regolamento e Statuto degli Organismi di Mediazione accreditati.**

INQUADRAMENTO E PRINCIPI ISPIRATORI

La mediazione civile è uno strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie, regolamentato dal **decreto legislativo n. 28/2010**. Con essa si tenta di gestire e risolvere un conflitto senza adire l'autorità giudiziaria, ma con il supporto di una figura specializzata. In termini pratici, questo istituto consiste in un percorso di **ripristino della comunicazione tra le parti** che consentirà loro di focalizzare l'attenzione non più sulle posizioni vantate, ma sui **propri interessi reali** (di cui a volte nemmeno ci si rende effettivamente conto e che spesso non potrebbero nemmeno essere considerati in un'aula di Tribunale).

In tale processo, le parti sono aiutate dal **mediatore professionista** - privo del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per le parti - assistitendole nella attività di comprensione ed esposizione dei propri reali interessi (aiutandole così a far emergere informazioni utili a tal fine), con **l'unico obiettivo di facilitare e raggiungere l'accordo migliore per la posizione in cui si trovano e per le loro rispettivi concrete esigenze**.

IL RUOLO CENTRALE È QUELLO DELLE PARTI

Il mediatore è esclusivamente un facilitatore per il ripristino di una comunicazione utile al fine di **superare le barriere creatisi nel passato e** proporre una **visione tendente al futuro** ed alla risoluzione del problema ed al soddisfacimento dei reciproci interessi, c'ho anche tramite soluzioni creative ed innovative

Tale attività, grazie ancora alla professionalità e alle competenze del mediatore, diviene **ascolto e dialogo** tra le parti; dialogo che ha ad oggetto non posizioni giuridiche (tra loro inevitabilmente contrapposte), bensì gli interessi delle stesse (che invece ben possono non essere realmente in reciproca contrapposizione).

**IL FOCUS DELLA DISCUSSIONE SI SPOSTA
SUL FUTURO: SULLA SOLUZIONE DEL
PROBLEMA.**

TROVARE SOLUZIONI CONCILIATIVE

Si genera così un ampliamento dell'oggetto della controversia, che consente di intravedere **soluzioni conciliative, creative, specifiche, personalizzate, potenzialmente infinite** (verosimilmente non ipotizzabili a priori).

La mediazione fa emergere quindi quegli elementi del rapporto tra le parti in lite, inizialmente non considerati né inseriti/inseribili nelle domande avanzate nei confronti della controparte senza però ancorarli al passato, bensì dando loro una dimensione di futura definitiva gestione (il rapporto tra i soggetti in lite); è volta cioè alla “*ridefinizione della relazione intersoggettiva in prospettiva futura*” (relazione illustrativa al **D.lgs. 28/2010**).

L'accordo conciliativo consentirà dunque di soddisfare i reali interessi sottesi alla lite ed addivenire concretamente alla **soluzione più adatta alla singola – unica ed irripetibile – fattispecie concreta.**

GLI ATTORI DELLA MEDIAZIONE

AVVOCATI

Hanno un ruolo di assistenza e tutela dei propri assistiti

PARTI

Sono al centro del processo e protagonisti della mediazione.

MEDIATORE

Facilita le parti nel processo di ripristino della comunicazione, contribuendo al superamento delle rispettive posizioni, facilitando le possibili soluzioni per il raggiungimento dell'eventuale accordo conciliativo.

LE QUATTRO FATTISPECIE DI MEDIAZIONE

VOLONTARIA

Ipotesi in cui non è previsto alcun obbligo per le parti di svolgere il procedimento di mediazione (possibilità per le parti di qualunque controversia civile o commerciale di accedere al procedimento di mediazione ex art. 2, D.lgs. 28/2010, con i relativi effetti sostanziali e processuali che verranno analizzati)

OBBLIGATORIA

Ipotesi tassativamente indicate dal legislatore - in cui le parti sono obbligate, prima di rivolgersi al Giudice, ad esperire (a pena di improcedibilità della domanda) il procedimento di mediazione.

DELEGATA

Ipotesi in cui le parti sono invitate ad esperire una procedura di mediazione da parte del giudice prima di riavviare il procedimento giudiziale

CONCORDATA

Ipotesi in cui un contratto (o uno statuto ovvero un atto costitutivo di un ente) prevede una clausola di mediazione o conciliazione (con cui le parti si impegnano, nel caso dovesse al riguardo sorgere una controversia, ad esperire procedimento di mediazione prima di rivolgersi al giudice o ad un arbitro.

FASI DEL PROCEDIMENTO

- I. Il **primo incontro** è dedicato a chiarire la funzione del procedimento e le modalità di svolgimento dello stesso; al termine, le parti si esprimono circa la volontà di proseguire o meno con la procedura di mediazione vera e propria.
- II. Concluso il procedimento di mediazione e, comunque, decorsi **tre mesi** dal deposito dell'istanza di mediazione, verrà redatto un **apposito verbale**. Se l'accordo non riesce, le parti sono libere di portare il contenzioso in Tribunale.
- III. In caso di conciliazione, l'accordo allegato al verbale **costituisce titolo esecutivo** per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

CARATTERISTICHE DEL PROCEDIMENTO

- Vigè **l'obbligo di riservatezza assoluta**;
- **Non sono previste particolari formalità**: si sviluppa attraverso un *iter* che non soggiace ad un rigido formalismo (che caratterizza, invece, i processi civili) e che, quindi, riesce a plasmarsi alle esigenze del caso concreto;
- E' **obbligatoria l'assistenza dell'avvocato solo nelle ipotesi di mediazione obbligatoria**;
- La parte chiamata in mediazione è **libera** di non partecipare al procedimento di mediazione; tuttavia, **la mancata partecipazione senza giustificato motivo obbligo di riservatezza** senza giustificato motivo - nel corso del successivo giudizio di merito – **il Giudice potrà desumere argomenti di prova** ex art. 116, c. 2 c.c.

COSTI DELLA MEDIAZIONE

- A.** L'avvio della procedura prevede, per parte, un esborso di **40 Euro + IVA o di 80 Euro + IVA**, a seconda che il valore della domanda sia fino a 250mila Euro;
- B.** Se all'esito del primo incontro le parti decidono di **non entrare in mediazione, nessun compenso è dovuto**
- C.** Se le parti **entrano in mediazione**, sono previste delle **indennità** da versare agli organismi di mediazione, il cui importo varia a seconda del valore della lite ed è stabilito in una tabella del Ministerale. con una spesa (per parte) da Euro 65 ad Euro 4.500 (sino ad arrivare ad euro 9200 nel caso di controversie di valore elevatissimo);
- D. Agevolazioni fiscali in mediazione:**
- i)** tutti gli atti, documenti e provvedimenti sono esenti da bollo e da ogni spesa, tassa o diritto;
 - ii)** il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di Euro 50.000, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente;
 - iii)** in caso di successo della mediazione, alle parti è riconosciuto un credito d'imposta commisurato all'indennità, fino a concorrenza di Euro 500 e, in caso di insuccesso, quest'ultimo è ridotto della metà.

L'ACCORDO CONCILIATIVO PUÒ ESSERE RAGGIUNTO

Spontaneamente dalle parti

La c.d. mediazione facilitativa

Su proposta del mediatore

La c.d. mediazione aggiudicativa

La proposta del mediatore può essere:

- **Facoltativa**
- **Obbligatoria**

In ciascuna di queste ipotesi la proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto, le quali fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, la relativa accettazione o rifiuto ; in mancanza di risposta nel termine, la proposta si intende rifiutata.

MANCATA ADESIONE ALLA PROPOSTA DEL MEDIATORE

Alle parti è lasciata la facoltà di aderire o meno alla proposta del mediatore. Tuttavia, sono previste particolari conseguenze nel caso in cui la proposta di conciliazione del mediatore non venga accolta. Difatti, qualora il provvedimento del Giudice che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta conciliativa (che in ipotesi è stata rifiutata), il Giudice:


- esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta (riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa);
- condanna la medesima al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo;
- condanna la medesima al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto.

SINTESI DEI VANTAGGI

- Rappresenta un'opportunità, che non incide in alcun modo sulle possibilità di successiva tutela giudiziale dei diritti degli interessati
- Produce effetti sul decorso dei termini di prescrizione e decadenza
- E' un procedimento destrutturato/informale, in cui far emergere i veri interessi e definire un conflitto senza adire l'Autorità Giudiziaria
- E' connotato da riservatezza assoluta su contenuto e documenti
- Comporta costi decisamente più contenuti -sia per l'avvio che per la conclusione - rispetto a quelli di un ordinario processo

LA DURATA DI UN PROCESSO CIVILE È 514 GIORNI


In Italia servono in media 514 giorni per concludere il primo grado di un processo civile, quasi mille giorni (993, per la precisione) per il secondo e ben 1.442 giorni per il terzo. In totale, dunque, poco meno di 3mila giorni (2.949). **Quasi 8 anni.** In questo grafico possiamo vedere la durata di un processo civile in Italia, a confronto con gli altri Paesi.



IL PROBLEMA DELLA LUNGHEZZA DEI PROCESSI

I dati in tabella (fonte: Banca Mondiale, Doing Business in 2014) rivelano che un'impresa operante in Italia **per ottenere il pagamento di un credito vantato nei confronti di altra azienda** ricorrendo al giudice, **deve attendere per un tempo anche triplo** rispetto ai concorrenti operanti in altri Paese industrializzati.


Si rivela così con evidenza come la lentezza dei procedimenti civili costituisca un oggettivo ostacolo alla crescita economica, oltre a dar vita a sistematiche violazioni del termine di ragionevole durata del processo di cui all'articolo 6, paragrafo 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.



LA MEDIAZIONE RIDUCE IL NUMERO DELLE CAUSE

Ogni anno la **mediazione** riduce del 14% (fonte Ministero Giustizia) il numero di cause intraprese dinanzi ai Tribunali (inoltre vanno considerati i benefici delle conseguenti mancate impugnazioni in appello e Cassazione)

Secondo l'ultimo rapporto della Commissione europea per l'efficacia della giustizia (CEPEJ), nel biennio 2017-18 il numero dei procedimenti civili pendenti si è ridotto e la durata media è scesa. Tuttavia, la giustizia civile italiana resta tra le più lente d'Europa: siamo ancora gli ultimi in terzo grado di giudizio e siamo diventati penultimi sia in primo sia in secondo grado, rispettivamente davanti a Malta e Grecia.



LA MEDIAZIONE RIESCE A FAR ACCORDARE LE PARTI

Le statistiche ministeriali ci dicono che su 100 mediazioni il 14 % delle volte si raggiunge un accordo. A ben vedere, in queste 100 mediazioni vengono ricomprese anche le mediazioni non avviate od alle quali la parte invitata non si sia presentata. In realtà, se prendiamo in considerazione solo le mediazioni che superano il primo incontro, ossia effettivamente avviate, questa percentuale passa dal 14% al 45%.

Ogni volta che il mediatore svolge effettivamente una mediazione **riesce a far accordare le parti il 45% delle volte.**

CONTATTI



FRANCESCO CHINNI

- DIRITTO DEL LAVORO
- RISARCIMENTO DANNI
- RECUPERO CREDITI
- CONTRATTUALISTICA
- DIRITTI DEI DISABILI
- AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO

TELEFONO E FAX: 051 /031 24 55

CELLULARE: 338 96 29 612

INDIRIZZO STUDIO: PALAZZO HERCOLANI BONORA,

VIA S. STEFANO 30, 40125 BOLOGNA

EMAIL: FRANCESCO@AVVOCATOCHINNI.IT

PEC: FRANCESCO.CHINNI@ORDINEAVVOCATIBOPEC.IT

SITO: WWW.AVVOCATOCHINNI.IT